

**VERBALE DI ACCORDO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
(AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEGLI ACCORDI DEL 17/12/2015 E 12/03/2021)**

Alessandria, 01/03/2023

presso la sede operativa di Amag Ambiente s.p.a. sita in viale Teresa Michel n. 44 -15121
Alessandria

tra



AMAG Ambiente S.p.A. con sede legale ad Alessandria, Via Damiano Chiesa n. 18, P.I.
02453870061 rappresentata per la firma del presente atto da

- Paolo Borbon nato a Torino il 24/04/1947 in qualità di Presidente di Amag Ambiente Spa
e

le Segreterie provinciali FIT CISL, UIL TRASPORTI, e FIADEL

Premesso che


- Presso il Amag Ambiente spa è già operativo da tempo un sistema di videosorveglianza oggetto di precedenti verbali di accordo, citati in intestazione;
- Il presente accordo ha come obiettivo l'inserimento di specifiche normative ed organizzative maggiormente aderenti al provvedimento dell'Autorità Garante del 28/04/2010 e s.m.i.
- La collocazione delle attuali telecamere situate presso la sede operativa e presso i CDR resta inalterata come da planimetrie fornite in occasione della sottoscrizione dei precedenti accordi
- Si ribadisce che il posizionamento delle telecamere nei piazzali aziendali è finalizzata esclusivamente a garantire la sicurezza dei lavoratori, nonché assicurare la tutela del patrimonio aziendale e al contempo scoraggiare e prevenire atti criminosi ai danni di persone o cose nell'ambito delle strutture aziendali.
- Da tali apparecchiature potrebbe derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori/collaboratori, in quanto tali rilevazioni hanno luogo 24h/24h e 7gg/7gg.
- Nella nozione di "impianti audiovisivi ed altre apparecchiature" contenuta nell'art. 4 della legge n. 300/1970 possono rientrare quegli strumenti che consentono al datore di lavoro, attraverso la trasmissione delle immagini e/o suono, di captare, raccogliere, registrare, elaborare, conservare informazioni, ovvero acquisire diretta o indiretta conoscenza dell'attività dei propri dipendenti:
- Che nella disciplina dettata dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori rientra non solo il controllo a distanza fisica, ma anche quello a distanza temporale, ovvero ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l'attività del lavoratore.
- L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento in materia di videosorveglianza (Prov. 8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 28 aprile 2010) nel quale ha chiarito che nel contesto dei rapporti di lavoro (punto 4.1) debbano essere comunque rispettate tutte le "garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro", fra cui (ai sensi del primo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori) previo accordo collettivo sindacale o, in alternativa, tramite provvedimento autorizzativo ministeriale.



- In tale provvedimento generale, l'Autorità ha evidenziato, in particolare, che nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità, anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario -e predeterminato- a raggiungere la finalità perseguita. Più precisamente, il Garante ha previsto che la conservazione deve essere limitata al massimo alle ventiquattro/quarantotto ore successive alla rilevazione e che solo in alcuni particolari casi può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che comunque non superi la settimana.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che

- Gli accordi del 17/12/2015 e 12/03/2021 continuano pienamente ad avere efficacia con la finalità esclusiva di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale e non possono assolutamente essere utilizzate per controllare l'attività, anche lavorativa, dei dipendenti della società, intendendosi per tale l'intero comportamento umano dei lavoratori nel luogo di lavoro che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere.
- Il presente accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni) e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.
- Le immagini raccolte non sono oggetto di diffusione o comunicazione ad alcuno e saranno conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto a);
- Le telecamere non riprendono luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi, aree ricreative);
- Le singole telecamere sono segnalate da apposita cartellonistica;
- Il personale è informato della presenza dell'impianto di videosorveglianza mediante l'apposita "informativa" scritta, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, nonché a mezzo di comunicato pubblicato sulla bacheca aziendale;
- Le immagini sono conservate per un termine 48 ore, dopodiché sono sovrascritte
- L'Azienda si impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, provvedimenti disciplinari, di rivalsa o risarcimento a seguito della visione delle immagini registrate;
- La visione delle immagini registrate sarà consentita soltanto al personale espressamente nominato dall'Azienda "responsabile" o "autorizzato" a tale trattamento, che dovrà avvalersi di sistemi informatici il cui accesso è consentito solo mediante l'utilizzo di credenziali protette;
- L'eventuale individuazione di ulteriori nuove aree da sottoporre a videosorveglianza verrà portata a conoscenza delle OO.SS. al fine di integrare il presente accordo prima dell'installazione delle ulteriori telecamere;







Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno atto reciprocamente del pieno rispetto da parte aziendale di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970, dalla normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, riguardanti la tutela della privacy del personale dipendente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda

Il Presidente Dr. Paolo Borbon



Per le segreterie provinciali

FIT CISL Francesco Tutone



UIL TRASPORTI Alessandro Porta



FIADEL LIPAROTA GIAMarco Maritan



**VERBALE DI ACCORDO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
(AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEGLI ACCORDI DEL 17/12/2015 E 12/03/2021)**

Alessandria, 20/03/2023
presso la sede operativa di Amag Ambiente s.p.a. sita in viale Teresa Michel n. 44 -15121
Alessandria

tra

AMAG Ambiente S.p.A. con sede legale ad Alessandria, Via Damiano Chiesa n. 18, P.I. 02453870061 rappresentata per la firma del presente atto da

- Paolo Borbon nato a Torino il 24/04/1947 in qualità di Presidente di Amag Ambiente Spa
e

la Segreteria provinciale FP CGIL

Premesso che

- Presso il Amag Ambiente spa è già operativo da tempo un sistema di videosorveglianza oggetto di precedenti verbali di accordo, citati in intestazione;
- Il presente accordo ha come obiettivo l'inserimento di specifiche normative ed organizzative maggiormente aderenti al provvedimento dell'Autorità Garante del 28/04/2010 e s.m.i.
- La collocazione delle attuali telecamere situate presso la sede operativa e presso i CDR resta inalterata come da planimetrie fornite in occasione della sottoscrizione dei precedenti accordi
- Si ribadisce che il posizionamento delle telecamere nei piazzali aziendali è finalizzata esclusivamente a garantire la sicurezza dei lavoratori , nonché assicurare la tutela del patrimonio aziendale e al contempo scoraggiare e prevenire atti criminosi ai danni di persone o cose nell'ambito delle strutture aziendali.
- Da tali apparecchiature potrebbe derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori/collaboratori, in quanto tali rilevazioni hanno luogo 24h/24h e 7gg/7gg.
- Nella nozione di "impianti audiovisivi ed altre apparecchiature" contenuta nell'art. 4 della legge n. 300/1970 possono rientrare quegli strumenti che consentono al datore di lavoro, attraverso la trasmissione delle immagini e/o suono, di captare, raccogliere, registrare, elaborare, conservare informazioni, ovvero acquisire diretta o indiretta conoscenza dell'attività dei propri dipendenti:
- Che nella disciplina dettata dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori rientra non solo il controllo a distanza fisica, ma anche quello a distanza temporale, ovvero ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l'attività del lavoratore.
- L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento in materia di videosorveglianza (Prov. 8 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 28 aprile 2010) nel quale ha chiarito che nel contesto dei rapporti di lavoro (punto 4.1) debbano essere comunque rispettate tutte le "garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro", fra cui (ai sensi del primo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori) previo accordo collettivo sindacale o, in alternativa, tramite provvedimento autorizzativo ministeriale.

- In tale provvedimento generale, l'Autorità ha evidenziato, in particolare, che nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità, anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario -e predeterminato- a raggiungere la finalità perseguita. Più precisamente, il Garante ha previsto che la conservazione deve essere limitata al massimo alle ventiquattro/quarantotto ore successive alla rilevazione e che solo in alcuni particolari casi può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che comunque non superi la settimana.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che

- a) Gli accordi del 17/12/2015 e 12/03/2021 continuano pienamente ad avere efficacia con la finalità esclusiva di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale e non possono assolutamente essere utilizzate per controllare l'attività, anche lavorativa, dei dipendenti della società, intendendosi per tale l'intero comportamento umano dei lavoratori nel luogo di lavoro che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere.
- b) Il presente accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni) e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.
- c) Le immagini raccolte non sono oggetto di diffusione o comunicazione ad alcuno e saranno conservate per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto a);
- d) Le telecamere non riprendono luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (spogliatoi o servizi, aree ricreative);
- e) Le singole telecamere sono segnalate da apposita cartellonistica;
- f) Il personale è informato della presenza dell'impianto di videosorveglianza mediante l'apposita "informativa" scritta, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, nonché a mezzo di comunicato pubblicato sulla bacheca aziendale;
- g) Le immagini sono conservate per un termine 48 ore, dopodiché sono sovrascritte
- h) L'Azienda si impegna a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, provvedimenti disciplinari, di rivalsa o risarcimento a seguito della visione delle immagini registrate;
- i) La visione delle immagini registrate sarà consentita soltanto al personale espressamente nominato dall'Azienda "responsabile" o "autorizzato" a tale trattamento, che dovrà avvalersi di sistemi informatici il cui accesso è consentito solo mediante l'utilizzo di credenziali protette;
- j) L'eventuale individuazione di ulteriori nuove aree da sottoporre a videosorveglianza verrà portata a conoscenza delle OO.SS. al fine di integrare il presente accordo prima dell'installazione delle ulteriori telecamere;

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno atto reciprocamente del pieno rispetto da parte aziendale di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970, dalla normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, riguardanti la tutela della privacy del personale dipendente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda


Il Presidente



Dr. Paolo Borbon

Per la segreteria provinciale

FP CGIL



Francesca Voltan